



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 879 del 11/10/2024

STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

**OGGETTO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'
DIPENDENTE BRIDI CHIARA - AREA DEGLI OPERATORI - OPERATORE TECNICO
SPECIALIZZATO - DECORRENZA 07/04/2025**

Dirigente Struttura: ***CORDIOLI ISABELLA***

Responsabile procedimento: ***FREDDI KATIA***

Determina n. 879 del 11/10/2024

Fascicolo 570/2024 CI: 1.04.11

Proposta n. 1983/2024



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che la dipendente Bridi Chiara, nata il 06/04/1958, in servizio a tempo indeterminato presso questa ASST quale Operatore Tecnico Specializzato – Area degli Operatori – Spedalità/Accettazione P.O. Mantova, compirà 67 anni in data 06/04/2025;

RICHIAMATO l'art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214:

- comma 4 che prevede *“il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni”*;
- comma 6, lettera c) 7 e 12 che ridefinisce l'accesso alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di 66 anni in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, con l'integrazione degli adeguamenti della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78;
- comma 13 che prevede che gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1 gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale;

VISTO il Decreto 5 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle finanze che stabilisce *“a decorrere dal 1 gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattenimenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”*;

PRESO ATTO della circolare INPS n. 19 del 07/02/2020, avente ad oggetto *“Decreto 5 novembre 2019. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01/01/2021”* che rende noto che il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia dal 01/01/2021 al 31/12/2022 è pari a 67 anni di età;

Determina n. 879 del 11/10/2024

Fascicolo 570/2024 CI: 1.04.11

Proposta n. 1983/2024



PRESO ATTO della circolare INPS n. 28 del 18/02/2022, avente ad oggetto “Decreto 27 ottobre 2021. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023” che rende noto che il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia dal 01/01/2023, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022;

VISTO l’art. 2, comma 5, D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in Legge 125/2013 che interpreta l’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

DATO ATTO che la dipendente alla data del compimento dei 67 anni di età avrà acquisito l’anzianità contributiva minima pari ad anni 20 come previsto dalla normativa di legge;

VISTO l’art. 73 del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 in materia di cause di cessazione del rapporto di lavoro ed in particolare:

- *comma 1, lettera a) – al compimento del limite di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’Azienda o Ente, ai sensi delle norme di legge in vigore;*
- *comma 2 nel caso di cui al comma 1, lett. a), non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista (...);*

DATO ATTO che la sussistenza dei predetti requisiti per l’accesso al trattamento previdenziale sono attestati da evidenze istruttorie in atti a cura del Responsabile del settore "Previdenza, fascicoli del personale e Procedure riassegnazione inidonei";

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **FREDDI KATIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell’istruttoria;

Determina n. 879 del 11/10/2024



DETERMINA

1. di collocare a riposo per raggiunto limite di età a decorrere dal 07/04/2025 la dipendente Bridi Chiara, nata il 06/04/1958, in servizio a tempo indeterminato presso questa ASST quale Operatore Tecnico Specializzato – Area degli Operatori;
2. di considerare provvisoriamente ai fini della pensione e della liquidazione Inps Gestione Dipendenti Pubblici il trattamento economico previsto dal CCNL 02/11/2022 - Comparto sanità;
3. di dare atto che la Struttura Gestione Sviluppo Risorse Umane – trattamento previdenziale e procedure riassegnazione inidonei – provvederà a predisporre le relative pratiche previdenziali per l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici per i provvedimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRIGENTE della STRUTTURA

CORDIOLI ISABELLA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)